



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 13 dicembre 2018*

*composta dai magistrati:*

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f.
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di San Pietro in Cariano prot. n. 28205 del 13/11/2018, acquisita al prot. C.d.c. n. 0009122-15/11/2018-SC\_VEN-T97-A;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 63/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Francesco Maffei,

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Pietro in Cariano (VR) ha inviato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 in merito all'applicazione dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 degli Enti Locali.

Il sopracitato art. 67, al comma 1, infatti, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2018, il

*“Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004. Nell'importo consolidato deve confluire altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".*

Nella richiesta, il Sindaco fa presente che, nella costituzione del Fondo Risorse Decentrato dell'anno 2017, ma anche negli anni precedenti, il Comune non ha inserito l'incremento percentuale dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001 previsto dall'art. 32, comma 7 del CCNL del 22.01.2004, in quanto non erano previste le *“alte professionalità”*.

Viene, inoltre, riportato un parere dell'Aran (prot. n. 14139 del 25 luglio 2018) che stabilisce che le risorse di cui trattasi, non stanziare dagli Enti negli anni precedenti, non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018 e che *“qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano”*.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'ente chiede se sia corretto procedere ad una rideterminazione dei Fondi Risorse Decentrate degli anni passati (2016-2017) in quanto non è stato indicato nella parte fissa degli stessi lo 0,20% del monte salari 2001 previsto dall'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pur non avendo incarichi di *“alta professionalità”*.

#### DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l'ammissibilità, sotto i profili soggettivo e oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 riserva la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, *“di norma per il tramite del consiglio delle Autonomie locali”*, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.

Il CAL nella Regione del Veneto è stato formalmente istituito con la recente L.R. n. 31 del 25/09/2017, in attuazione dell'art. 16 Statuto del Veneto, approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ma non è, ad oggi, ancora operativo.

Si precisa che la mancata formulazione delle richieste provenienti da Comuni, Province e Città metropolitane per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, secondo il consolidato orientamento della Sezione, non impedisce l'ammissibilità delle stesse, in attesa dell'entrata in funzione del predetto organo.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata innanzitutto l'attinenza della questione

alla materia della “contabilità pubblica”, così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

Al fine di individuare un’accezione tecnica di contabilità pubblica che delimiti concettualmente la materia, vengono in ausilio gli indirizzi e i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004 e la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, e gli ulteriori criteri elaborati dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 54/CONTR/2010, cui si rinvia.

La giurisprudenza della Corte ha generalmente riconosciuto che la “nozione di contabilità pubblica” si riferisce a *“un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”* (deliberazione 5/AUT/2006),

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno affermato che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 *“conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica”*, precisando inoltre che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell’azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *“sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”*, sia pure *“in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*.

La richiesta di parere, inoltre, deve riguardare *“tematiche di portata ed interessi generali”*, deve cioè concernere ambiti ed oggetti di carattere generale ed astratto e non fatti gestionali specifici, così come non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

Peraltro, con specifico riferimento alla richiesta analizzata dalla presente pronuncia, l’ente appare chiedere alla Sezione un parere che presuppone l’interpretazione circa l’applicazione di norme inerenti alla vigente disciplina contenuta in contratti collettivi, ed in particolare della norma di cui all’art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2014 degli Enti locali ai fini della costituzione del *“Fondo risorse decentrate”*.

Ebbene, come ribadito anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella deliberazione 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011, *“in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (...) poiché, come più volte specificato, l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN. Al riguardo, le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera n. 50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*. Inoltre, *“(…) in base ad un costante orientamento (cfr. ex multis anche Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006) non possono ritenersi ammissibili, al fine di*

*scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi”.*

Sulla base di quanto precede, pertanto, la richiesta in esame va considerata inammissibile sotto il profilo oggettivo, evidenziando, tra l'altro che l'ARAN, come dimostra di conoscere lo stesso Comune istante nella presente richiesta di parere, ha di recente avuto occasione di pronunciarsi in merito.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere avanzata dal Comune di San Pietro in Cariano.

Copia della deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di San Pietro in Cariano (VR)

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2018.

Il Magistrato relatore

F.to Francesco Maffei

Il Presidente f.f.

F.to Maria Laura Prislei

Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Letizia Rossini